

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lotto unico addebito diretto SDD e mandati SEDA (**Sepa compliant Database Alignment**);

CIG 7401799DC0

Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio Lotto unico addebito diretto SDD e mandati SEDA (**Sepa compliant Database Alignment**); CPV: 661100000-4 Servizi bancari;

Servizio nel dettaglio: servizi SEPA di addebito diretto SDD e mandati SEDA avanzato di cui all'accordo interbancario ABI versione 4.0 del 01.01.2018 in relazione all'incasso di bollette del servizio idrico integrato, delle lampade votive e in generale degli incassi dei servizi gestiti da A.P.M. S.p.A. quale società pubblica soggetta [alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Macerata](#).

L'esecuzione del servizio ha ad oggetto:

- le previsioni del regolamento UE n. 260 del 14 marzo 2012 (art. 1, comma 3), d'ora innanzi Regolamento;
- le previsioni del Provvedimento della Banca d'Italia del 12 febbraio 2013 (art. 6 e art. 8), recante istruzioni applicative del Regolamento, d'ora innanzi Provvedimento;
- i contenuti dei Rulebook degli schemi SEPA Direct Debit Core (SDD Core) e Business to Business (SDD B2B), d'ora innanzi Rulebook.
- decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37 recepita in Italia la Direttiva 2014/92/UE

Art. 2 Durata dell'appalto

Il servizio fornitura avrà la seguente durata di circa 48 mesi, salvo risoluzione anticipata per i casi di cui ai successivi artt. 18 e 19 e gli altri espressamente previsti nel presente capitolato o nel contratto.

Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, se condiviso, per la stazione appaltante.

Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria da parte del Settore Amministrazione in relazione alla data di avvio del contratto che dovrà comunque avvenire nel mese successivo alla stipulazione del contratto.

Art. 3 Importo del contratto

Il prezzo del servizio/fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza. L'Operatore economico se ne assume ogni rischio.

Art. 4 Modalità di effettuazione del servizio

Il servizio SDD Core per consentire ad APM quale azienda creditrice di procedere all'incasso di bollette e di altre utenze oltre il servizio SEDA aggiuntivo degli schemi di addebito diretto Sepa definito dalla comunità bancaria italiana che consiste nello scambio fra l'azienda creditrice e la Banca del debitore, attraverso la Banca di Allineamento, di flussi elettronici relativi alle informazioni contenute nei mandati Sepa.

I flussi elettronici secondo gli standard SEPA, di cui agli allegati, saranno trasmessi sul portale della Banca di Allineamento aggiudicataria a titolo gratuito

L'A.P.M. utilizzare il servizio con modalità:

- Avanzato: il creditore demanda la gestione del mandato alla Banca del debitore. Il debitore consegna alla propria banca il mandato e quest'ultima di farà carico di de materializzare e conservare i mandati.

Gli schemi SEDA si possono così schematizzare:

SEDA AVANZATO:

- **Richiesta domiciliazione nuovo mandato**
- **Richiesta modifica mandato**
- **Comunicazione cancellazione mandato**

Eventuali personalizzazioni del flusso al formato standard SEPA, qualora necessarie alla Banca di Allineamento saranno addebitate in euro 300 per ciascuna giornata di programmazione necessaria.

Art. 5 Variazioni

Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni relative essendo le quantità indicate in bando relative a dati storici e finalizzate solo alla determinazione della migliore offerta.

Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'A.P.M. e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell'offerta, qualora le variazioni non superino il c.d. quinti d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del codice.

In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell'incremento dell'impegno richiesto rispetto alla cifra offerta in sede di gara relativa all'impegno richiesto in sede di gara.

Art. 6 Altri obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all'appalto.

Inoltre l'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione oggetto dell'appalto, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.

In particolare, nello svolgimento del servizio/fornitura, l'affidatario è tenuto:

- 1) attivazione di un conto corrente bancario / postale senza oneri, fatte salve imposte e bolli di legge;
- 2) portale web a più accessi qualificati per il trasferimento e la gestione dei dati secondo i principali protocolli di comunicazione, di accesso e di interscambio;

Art. 7 Avvio e garanzia dello svolgimento del servizio

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali dalla legislazione vigente, l'impresa si impegna ad assicurare la continuità del servizio di incasso SDD e SEDA garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Art. 8 (omissis)

Art. 9 Responsabilità verso terzi

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio/o nell'esecuzione della fornitura o in conseguenza del medesimo è a carico dell'appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo l'Amministrazione APM da qualsiasi pretesa o molestia.

L'Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività oggetto dell'appalto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.

Per le finalità di cui sopra l'appaltatore è tenuto a possedere un'adeguata polizza assicurativa ai sensi dell'articolo successivo.

Art. 10 Obblighi assicurativi

La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall'appaltatore dovrà prevedere:

- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.000.000,00;

La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 11 Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore della fornitura/servizio è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. La mancata costituzione della garanzia contrattuale determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri di cui alle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché opera a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'A.P.M. abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Art. 12 Subappalto, divieto di cessione

Il subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, a) ha indicato all'atto dell'offerta, i servizi o le forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; b) ha dimostrato l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori

Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell'affidamento, l'impresa si avvarrà di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'APM potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio/fornitura venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia.

L'appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i soggetti adibiti all'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore (*se presente subappalto*) e i subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Se presente il subappalto: L'appaltatore è obbligato solidalmente con il subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore i trattamenti retributivi e i contributi assicurativi e previdenziali dovuti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell'esecuzione dell'appalto l'operatore economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del codice.

L'operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti dell'A.P.M..

Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Se presente il subappalto: Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del

presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò indipendentemente dal fatto che il Sub-appalto risulti vietato dal presente Capitolato o non sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, l'applicazione da parte della Stazione appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione appaltante procederà in conformità con le norme del Capitolato generale d'appalto.

Art. 14 Penalità

E' fatto obbligo all'operatore di iniziare il servizio entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all'ufficio APM preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L'amministrazione di APM ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'attivazione del conto corrente e quindi del pronto avvio del contratto di mandato SEDA o del servizio SDD si applicherà una penale di Euro 150,00 al giorno;
- in caso di tardivo versamento delle somme sui conti di APM in esecuzione del servizio di SDD si applicherà una penale di euro 150,00 al giorno, oltre all'escussione della polizza e all'attivazione del sinistro della polizza RCT.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza.

L'appaltatore nei cinque giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del canone/della fornitura. L'amministrazione APM oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 15 Verifiche e controlli

L'A.P.M. si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio/fornitura ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento .

Art. 16 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Art. 17 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente allegati:

- 1) il presente capitolato speciale;
- 2) l'offerta economica dell'impresa;
- 3) il bando di gara
- 4) le norme SEPA e le circolari ABI di attuazione.

Art.18 Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1.

L'ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, ai sensi dell'art.108 comma 3 del D.Lgs.50/2016, il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara

risolto il contratto.

Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. L'A.P.M., nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un'ulteriore comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l'avvenuta risoluzione.

La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio fin tanto che l'A.P.M. non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, l'operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data di interruzione del contratto, al netto di eventuali danni causati all'A.P.M.. La decadenza comporta con sé l'incameramento della garanzia definitiva, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni causati all'A.P.M..

Art. 20 Fallimento dell'appaltatore

- 1) In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D.Lgs. 50/2016.
- 2) Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Riduzione delle garanzie

- 1) L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016,

2) L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.

3) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

Art. 21 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio/la fornitura, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dello stesso.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza dell'appalto
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.

Art. 22 Spese ed oneri fiscali

Dopo l'aggiudicazione, l'operatore economico sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma della scrittura privata a firma digitale. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula contratto d'appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta dovrà provvedere al rimborso delle spese per il deposito del contratto in caso di uso e al rimborso entro sessanta giorni delle spese di pubblicazione ai sensi dell'art. 216 c. 11 del bando sulla GURI.

Art. 23 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle

ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l'A.P.M., per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla gara.

Art. 24 Domicilio dell'appaltatore

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell'offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.

Art. 25 Pagamenti

L'operatore economico avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica.

La stessa dovrà emettere apposita fattura sottoposta a split payment, ai sensi di legge.

L'impegno dell'A.P.M. al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di risoluzione del contratto. Nel caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, salvo risarcimento del danno da parte dell'A.P.M..

Art. 26 Duvri

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l'appalto posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell' A.P.M., né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI

Art. 27 Foro competente

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra l'appaltatore ed l'APM circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, sarà competente il Foro di Macerata.

Art. 28 Denominazione in valuta

Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.

Art. 29 Rinvii normativi

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia.